

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA LOMBARDIA

- SEZIONE DI MILANO -

RICORSO

Promosso da:

MOLTENI MASSIMO (C.F. MLT MSM 57D20 F205C), nato a Milano (MI) il 20.04.1957 e residente in 20098 San Giuliano Milanese (MI), via Indipendenza n. 13, nella sua qualità di Consigliere Comunale del Comune di San Giuliano Milanese e di Capogruppo del gruppo consiliare Sinistra Ecologia Libertà, Città che sale, Federazione della Sinistra e **MARCHINI FRANCESCO** (C.F. MRC FNC 83B25 M102R), nato a Vizzolo Predabissi (MI) il 25.02.1983 e residente in 20098 San Giuliano Milanese (MI), via della Repubblica n. 4/D, nella sua qualità di Consigliere Comunale del Comune di San Giuliano Milanese, rappresentati e difesi ai fini del presente procedimento dall'Avvocato Alberto Amariti (C.F. MRT LRT 85A26 F205W - pec: avv.amariti@pec.it) del foro di Milano, con studio in 20126 Milano (MI), viale Sarca n. 326, ed ivi elettivamente domiciliati, giusta delega a margine del presente atto.

CONTRO

- **COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE**, in persona del Sindaco *pro tempore* (C.F. 0079894015), sito in 20098 San Giuliano Milanese (MI), via De Nicola n. 2;

e nei confronti di

- il **CONTROINTERESSATO**, sig. **GIOCONDO BERTI**, nella sua qualità di Consigliere Comunale di maggioranza del Comune di San

Giuliano Milanese e Presidente del Consiglio Comunale, elettivamente domiciliato presso il Comune di San Giuliano Milanese sito in 20098 San Giuliano Milanese (MI), via De Nicola n. 2;

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

- dell'atto di convocazione del Consiglio Comunale di San Giuliano Milanese, protocollo n. 50973 del 23 dicembre 2013 notificato in data 24 dicembre 2013, a cura del Presidente del Consiglio Comunale di San Giuliano Milanese, sig. Giocondo Berti, ed avverso ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso al provvedimento impugnato, anche se non noto al ricorrente;

- della Delibera del Consiglio Comunale di San Giuliano Milanese assunta in data 28 dicembre 2013, C.C. n. 66 e pubblicata sull'Albo Pretorio *on-line* del Comune di San Giuliano Milanese in data 31 dicembre 2013, delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000, avente ad oggetto "Servizio integrato di igiene urbana, ricognizione della situazione attuale. Indirizzi", ed avverso ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso al provvedimento impugnato, anche se non noto al ricorrente,

- esponendo le seguenti affermazioni di fatto -

- gli odierni ricorrenti, signori **MOLTENI MASSIMO** e **MARCHINI FRANCESCO** sono Consiglieri del Comune di San Giuliano Milanese;

- il signor **MOLTENI MASSIMO**, inoltre, ricopre la carica di Capogruppo del gruppo consiliare "Sinistra Ecologia Libertà, Città che sale, Federazione della Sinistra";

- con atto del Commissario prefettizio n. 199 del 21.12.2010 con i poteri della Giunta Comunale veniva dichiarata la non conformità ai principi dell'*in house providing* degli affidamenti precedentemente effettuati dal

Comune di San Giuliano Milanese alla società Genia S.p.a., riguardanti la gestione del servizio di igiene urbana, e la loro risoluzione *ope legis* a partire dal 31.12.2010;

- con atto del Commissario Straordinario n. 11 del 05.04.2011 con i poteri del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Servizi pubblici locali servizio di igiene ambientale e tariffa igiene ambientale anno 2011 - determinazioni" veniva confermata la risoluzione dell'affidamento del servizio in oggetto, individuando Genia S.p.a. quale gestore di fatto del servizio nelle more dell'individuazione del nuovo gestore tramite procedure a evidenza pubblica;

- facendo seguito alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 11 del 05.04.2011, il Consiglio Comunale di San Giuliano Milanese con deliberazione n. 54 del 20.12.2011 "Servizio igiene ambientale Genia S.p.a. - Protocollo d'intesa con CEM Ambiente S.p.a. - Approvazione" ha approvato il protocollo d'intesa tra Comune e CEM Ambiente S.p.a. per il conferimento in capo a CEM Ambiente S.p.a. dell'organizzazione, del coordinamento e della gestione del ciclo integrato dei servizi di igiene urbana, oltre al supporto alla riscossione della tariffa di igiene ambientale TIA e servizi accessori, riservandosi ogni successiva deliberazione in ordine alla formalizzazione dell'adesione alla società CEM Ambiente S.p.a.;

- con delibera di Giunta Comunale n. 187 del 23.12.2011 venivano definite le modalità per assicurare provvisoriamente - in attesa di perfezionare il percorso di ingresso nella compagine azionaria di CEM Ambiente S.p.a.- la gestione del servizio di igiene urbana;

- tale delibera, in particolare, riconosciuta la difficoltà incontrata da Genia S.p.a. in liquidazione a garantire la regolare e complessiva esecuzione di

tutti i servizi di igiene ambientale, provvedeva ad affidare il servizio di smaltimento rifiuti alla stessa CEM Ambiente S.p.a., lasciando in capo a Genia S.p.a. i servizi di raccolta e trasporto rifiuti, spazzamento stradale, gestione e custodia della piattaforma per la raccolta differenziata;

- in data 29.03.2012 con Ordinanza sindacale avente ad oggetto "Servizio integrato di igiene urbana - ordinanza recante disposizioni atte a garantire la continuità del servizio" il Sindaco di San Giuliano Milanese: *«ritenuto necessario ed urgente di dover assumere i provvedimenti contingibili che garantiscano la continuità della gestione del servizio, nelle more della definizione dei procedimenti finalizzati alla individuazione del nuovo soggetto gestore, per un periodo limitato al superamento dell'urgenza; ritenuto allo stato e nelle more sopra citate, che l'unica soluzione praticabile sia quella dell'affidamento del servizio a favore dei soggetti che attualmente lo svolgono, in assenza di soluzioni alternative praticabili, essendo quello della raccolta e smaltimento dei rifiuti un servizio la cui gestione non consente soluzioni di continuità senza determinare gravi pregiudizi per la salute e l'igiene pubblica»*; ordinava *«alle società Genia S.p.a. e CEM Ambiente S.p.a. di provvedere, per la durata di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente atto, a garantire la continuità del servizio pubblico essenziale integrato di Igiene Urbana alle condizioni in essere nelle more dell'individuazione del nuovo gestore del servizio»*;

- alla prima ordinanza connotata dal carattere dell'urgenza, adottata in data 29.03.2012, seguivano ulteriori 15 (quindici) ordinanze sindacali contingibili e urgenti (per brevità: ord. N. 89 del 31.05.2012, ord. N. 102 del 20.06.2012, ord. N. 103 del 20.06.2012, ord. N. 142 del 28.09.2012, ord. N. 143 del 28.09.2012, ord. N. 144 del 28.09.2012, ord. N. 189 del 24.12.2012, ord. N. 191 del 27.12.2012, ord. N. 192 del 27.12.2012, ord. N.

254 del 03.06.2013, ord. N. 255 del 03.06.2013, ord. N. 256 del 03.06.2013, ord. N. 330 del 01.10.2013, ord. N. 331 del 01.10.2013, ord. N. 384 del 20.12.2013) attraverso le quali veniva garantita la continuità del servizio pubblico integrato di igiene urbana, in assenza di una determinazione circa la definitiva adesione del Comune di San Giuliano Milanese alla società CEM Ambiente S.p.a. e al definitivo affidamento a quest'ultima del servizio di igiene urbana;

- l'ultima ordinanza sindacale contingibile e urgente, la n. 384 del 20.12.2013, prot. N. 50824 "Ordinanza contingibile ed urgente relativa al servizio di igiene urbana ed alle piattaforme ecologiche", disponeva la proroga dell'affidamento diretto a CEM Ambiente S.p.a. del servizio pubblico integrato di igiene urbana fino al 30.04.2013 (*rectius* 30.04.2014).

- a pagina 2 (due) della sopra menzionata ordinanza si legge «*Rilevato che, in assenza di conferma dell'adesione alla società Cem Ambiente Spa, il Sindaco, con ordinanza n. 254 del 03/06/2013, qui integralmente richiamata, ha ordinato a Cem Ambiente Spa di provvedere a garantire la continuità del servizio pubblico integrato di igiene urbana ed ai Settori comunali competenti di procedere con la messa a gara del servizio. Rilevato che: - nella seduta n. 8 del 21/02/2013 è stata trasmessa dal Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio alla Giunta informativa in merito alla predisponenda gara per il servizio integrato di igiene urbana; - è stata predisposta dal Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio la relazione a titolo "Sintesi delle prime indicazioni necessarie al coordinamento tra il Regolamento Comunale per la Gestione dei rifiuti Urbani e per l'Igiene Ambientale ed i documenti per la messa a gara del servizio"(omissis) ORDINA al Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio di procedere con il completamento della documentazione per la messa in gara del servizio integrato di igiene urbana nonché di avviare le attività e procedure per la richiesta delle autorizzazioni per le*

aree di Via della Pace e di Via Brianza quali piattaforme ecologiche o centri di raccolta ai fini della funzionalità correlata al servizio di igiene urbana». Tutto ciò nonostante la vigenza degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 54 del 20.12.2011 riguardante l'approvazione del protocollo d'intesa tra Comune e CEM Ambiente S.p.a. per il conferimento in capo a CEM Ambiente S.p.a. dei servizi di igiene urbana e in assenza di determinazione contraria da parte dello stesso organo;

- pertanto, in data immediatamente successiva a detta ordinanza contingibile e urgente, con atto prot. Segr. N. 50973 del 23.12.2013 il Presidente del Consiglio Comunale convocava un Consiglio Comunale d'urgenza per il giorno 28.12.2013 (sabato) alle ore 10.00 e, in seconda convocazione, per il giorno 30.12.2013 (lunedì) alle ore 11.00, ai sensi dell'art. 32 c. 3 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale di San Giuliano Milanese , con all'ordine del giorno "Servizio integrato di igiene urbana - Ricognizione dello stato attuale. Indirizzi";

- la convocazione del Consiglio Comunale avveniva in giorni del tutto inusuali rispetto alla prassi da sempre seguita nel Comune di San Giuliano Milanese e in assenza della preventiva riunione della Conferenza dei Capigruppo alla quale spetta ai sensi dell'art. 16 c. 3 dello Statuto Comunale «concordare la programmazione dei lavori del Consiglio Comunale, l'esame preventivo dell'ordine del giorno e l'agenda dei lavori delle singole riunioni del Consiglio Comunale», nonché ai sensi dell'art. 23 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale essa «esprime pareri sull'ordine del giorno, sui tempi di discussione delle adunanze». L'art. 33 del Regolamento consiliare, inoltre, prevede che «il Presidente stabilisce, rettifica o integra l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, sentita la Conferenza dei Capigruppo»;

- la convocazione del Consiglio Comunale d'urgenza notificata al signor **MOLTENI MASSIMO** in data 24.12.2013 e al signor **MARCHINI FRANCESCO** in data 24.12.2013, inoltre, non conteneva alcuna motivazione a giustificazione dell'urgenza, necessaria ai sensi dell'art. 32 c. 5 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale il quale afferma che «i motivi dell'urgenza (omissis), possono essere sindacati dal Consiglio Comunale, il quale può stabilire, con i 2/3 (due/terzi) dei presenti, con votazione senza discussione, che la trattazione sia rinviata a successiva adunanza»;
- l'avviso di convocazione del Consiglio Comunale, inoltre, non indicava a differenza di quanto previsto dall'art. 31 c. 1 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale il luogo deputato alla riunione dell'assemblea;
- le modalità procedurali e sostanziali di convocazione del Consiglio Comunale sopra descritte appaiono lesive delle prerogative dei Consiglieri Comunali, comprimendo in particolare il diritto dei ricorrenti di partecipare regolarmente alle sedute dell'Organo di cui sono membri e impedendo agli stessi di poter espletare ogni utile facoltà connessa al proprio mandato rappresentativo;
- alla seduta del Consiglio Comunale del 28.12.2013 convocata secondo le modalità sopra descritte, infatti, gli odierni ricorrenti risultavano assenti, così come tutti gli altri consiglieri di minoranza ai quali, alla stregua dei signori **MOLTENI MASSIMO** e **MARCHINI FRANCESCO**, veniva impedito di espletare appieno il proprio mandato rappresentativo;
- in particolare gli odierni ricorrenti, alla luce del procedimento di convocazione del Consiglio Comunale del 28.12.2013, non hanno potuto prendere parte regolarmente alla discussione e alla votazione sulla

deliberazione C.C. n. 66 assunta nel corso del Consiglio Comunale del 28.12.2013, avente ad oggetto "Servizio integrato di igiene urbana, ricognizione della situazione attuale. Indirizzi";

Tutto ciò premesso, il signor **MOLTENI MASSIMO** nella sua qualità di Consigliere Comunale del Comune di San Giuliano Milanese, nonché di Capogruppo del gruppo consiliare Sinistra Ecologia Libertà, Città che sale, Federazione della Sinistra e il signor **MARCHINI FRANCESCO** nella sua qualità di Consigliere Comunale del Comune di San Giuliano Milanese, *ut supra rappresentati e difesi* ricorrono all'Ill.mo T.A.R. della Lombardia al fine di sentire dichiarare nulli, illegittimi e viziati per i motivi di seguito espressi e per le ragioni elencate:

- l'atto di convocazione del Consiglio Comunale di San Giuliano Milanese, protocollo n. 50973 del 23 dicembre 2013 notificato in data 24 dicembre 2013, a cura del Presidente del Consiglio Comunale di San Giuliano Milanese, sig. Giocondo Berti, ed ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso al provvedimento impugnato, anche se non noto al ricorrente;

- la Delibera del Consiglio Comunale di San Giuliano Milanese assunta in data 28 dicembre 2013, C.C. n. 66. e pubblicata sull'Albo Pretorio *on-line* del Comune di San Giuliano Milanese in data 31 dicembre 2013 e ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso al provvedimento impugnato, anche se non noto al ricorrente;

per i seguenti ordini di

MOTIVI

In merito alla legittimazione attiva e all'interesse tutelato dei ricorrenti nella loro qualità e veste di Consiglieri Comunali.

Preliminarmente, al fine di sgomberare il campo da possibili

defatigatorie difese avversarie, si precisa che il presente ricorso è teso esclusivamente a tutelare poteri e facoltà dei ricorrenti nella propria qualità di Consiglieri Comunali del Comune di San Giuliano Milanese (per quanto concerne il signor **MOLTENI MASSIMO** altresì nella veste di Capogruppo del gruppo consiliare Sinistra Ecologia Libertà, Città che sale, Federazione della Sinistra).

In buona sostanza, l'atto di convocazione del Consiglio Comunale del 23.12.2013 e la delibera N. 66 del 28.12.2013 impugnati, dei quali si chiede l'annullamento, ledono la consistenza obiettiva dello *ius ad officium* dei consiglieri comunali **MOLTENI MASSIMO** e **MARCHINI FRANCESCO** oltre che degli altri consiglieri. Le predette prerogative tutelate anche dall'ordinamento e dalla giustizia amministrativa si pongono in stretta derivazione del principio di partecipazione democratica alle istituzioni rappresentative della sovranità popolare. Tale tutela si pone inoltre in intima relazione con le prerogative dell'organo collegiale, preordinata come tale a un approfondito e proficuo dibattito sulle questioni poste all'ordine del giorno, ed è inoltre idonea ad assicurare la necessaria ponderazione e confronto in ordine alle scelte da adottare oltre che di verifica democratica circa la posizione assunta dai gruppi politici e dai singoli componenti in relazione a esse.

In primo luogo, infatti, è intendimento di questa difesa porre all'attenzione del Collegio giudicante la convocazione irrituale e illegittima dell'organo consiliare di cui i ricorrenti sono membri. Il mancato rispetto delle regole prefissate dalla legge, dallo Statuto comunale e dal Regolamento del Consiglio Comunale nella preparazione, formazione e pubblicazione del provvedimento di convocazione del Consiglio Comunale del 23.12.2013 impugnato, infatti,

ha posto in essere una grave menomazione e riduzione dei diritti e delle facoltà concesse ai ricorrenti, con una compressione delle prerogative previste dal loro *munus publicum*.

Giova rammentare a tale proposito che le numerose irregolarità che il Collegio giudicante vorrà riscontrare nella convocazione del Consiglio Comunale prot. Segr. N. 50973 del 23.12.2013, inficiando il diritto dei ricorrenti (in particolare, riguardo la mancata convocazione della Conferenza dei Capigruppo del signor **MASSIMO MOLTENI** in qualità di capogruppo consiliare) a partecipare al processo decisionale della delibera C.C. n. 66 del 28.12.2013, si ripercuotono sulla stessa legittimità di quest'ultima, alla cui discussione e approvazione in assemblea i ricorrenti, nonché tutti gli altri membri della minoranza consiliare, non hanno potuto regolarmente partecipare.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato sul punto la piena legittimazione del singolo consigliere a impugnare «deliberazioni collegiali che investano la sua sfera giuridica o siano state adottate con violazione delle norme attinenti al relativo procedimento formativo, in modo che egli non sia posto in condizione di potere svolgere regolarmente il suo ufficio» (Consiglio di Stato, sentenza 9 settembre 2007, n. 5280).

In questo contesto è evidente come la garanzia posta a difesa delle prerogative dei singoli consiglieri dall'ordinamento, dallo Statuto comunale e dall'art. 38 del Regolamento del Consiglio Comunale, attraverso la figura del Presidente del Consiglio Comunale, sia venuta meno con riguardo al procedimento di convocazione del Consiglio Comunale del 28.12.2013 nonché alla fase di presentazione, discussione e approvazione della delibera censurata.

Come già accennato in premessa, la convocazione con urgenza del

Consiglio Comunale in deroga alle regole sui termini e sulle ritualità necessarie al fine di espletare con pienezza il mandato elettivo, dovrebbe trovare una giustificazione estremamente dettagliata, motivata sia da un imprevisto e impreveduto stato di necessità per l'amministrazione sia dalla presenza di un *periculum in mora* qualificato. Motivazione, al contrario, completamente assente nella convocazione pervenuta ai consiglieri comunali il cui ruolo, pertanto, è risultato gravemente menomato proprio per l'impossibilità di far valere il diritto di censura, previsto dall'art. 32 c. 5 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, sui motivi posti alla base dell'urgenza.

Nel merito, inoltre, si evidenzia che l'approvazione della delibera oggi impugnata, contenente gli indirizzi dell'organo consiliare per le modalità di affidamento del servizio di igiene urbana del Comune di San Giuliano Milanese mediante gara a evidenza pubblica, non può certo definirsi quale adempimento deliberativo impreveduto o imprevedibile che legittimerebbe una giustificabile compressione dei diritti dell'assemblea consiliare e degli appartenenti alla medesima. Si intende ribadire l'indubitabile evidenza che la necessità di predisporre gli adempimenti e le procedure necessarie per assegnare l'affidamento del servizio di igiene urbana sul territorio di San Giuliano Milanese è noto da diverso tempo. L'approvazione del protocollo d'intesa tra Comune di San Giuliano Milanese e CEM Ambiente S.p.a. per il conferimento in capo a CEM Ambiente S.p.a. dell'organizzazione, del coordinamento e della gestione del ciclo integrato dei servizi di igiene urbana, infatti, è stata deliberata dal Consiglio Comunale in data 20.12.2011, ovvero oltre due anni prima della adunanza urgente oggi oggetto di contestazione.

A giudizio di questa difesa, inoltre, l'assenza di motivi a supporto della

convocazione urgente del Consiglio Comunale del 28.12.2013 pregiudica con effetti *ex tunc* la stessa natura urgente dell'atto di convocazione, il quale dovrebbe considerarsi viziato da nullità assoluta o, in alternativa, produrre la resilienza dei termini di convocazione ordinaria previsti dall'art. 32 del Regolamento del Consiglio Comunale. Orbene, in questo secondo caso proprio questa norma prevede al comma 1 che «*l'avviso di convocazione deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni interi prima di quello della seduta*». Quindi, l'atto di convocazione notificato in violazione della summenzionata scadenza prevista all'art. 32 c. 1 del Regolamento risulterebbe anche in questo caso lesivo delle prerogative e dello *ius ad officium* dei consiglieri comunali, con conseguente nullità degli atti adottati nella seduta del Consiglio Comunale del 28.12.2013 in difetto di regolare convocazione. Infatti, la ritardata consegna dell'avviso di convocazione non è neppure sanata *ex art.* 32 c. 7 del Regolamento consiliare dalla partecipazione degli odierni opponendi all'adunanza del Consiglio.

La mancata partecipazione dei ricorrenti alla seduta del Consiglio Comunale del 28.12.2013, tuttavia, non è da intendersi come una assunzione di posizioni meramente aventiniane, non configurando una sottrazione degli stessi alla propria responsabilità di consiglieri. Il regolare svolgimento del mandato dei signori **MOLTENI MASSIMO** e **MARCHINI FRANCESCO** è, al contrario, stato impedito dalla scarsa trasparenza amministrativa e dalle irregolarità procedurali e sostanziali che hanno connotato l'*iter* procedurale di convocazione, discussione e approvazione della delibera oggi impugnata.

Si intende in questa sede rimarcare l'immotivata compressione e la grave lesione dello *ius ad officium* degli odierni ricorrenti i quali non hanno visto

giustamente tutelate le proprie prerogative consiliari collaborative (correggendo e contribuendo al sostanziarsi delle linee di indirizzo della maggioranza) o foss'anche ostruzionistiche (utilizzando ogni utile strumento per far riponderare la deliberazione della maggioranza e per rendere edotta la cittadinanza del tentativo di modifica degli indirizzi di gestione della *res publica* in precedenza approvati). In quest'ottica, anche la mancanza di adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari sulle questioni sottoposte al Consiglio nella seduta del 28.12.2013, attraverso l'allegazione della documentazione necessaria al dibattito consiliare, comporta una grave menomazione dei diritti posti in capo ai ricorrenti nello svolgimento del proprio *munus*, così come tutelati anche dal combinato disposto degli artt. 20 e 36 del Regolamento consiliare.

Alla luce di quanto sopra esposto e della giurisprudenza del Consiglio di Stato (v. *ex multis*, Cons. Stato, sez. V, sentenza 03.05.2005 n. 832; sentenza 09.09.2007 n. 5280) e dei Tribunali Amministrativi Regionali (T.A.R. Lombardia - Brescia, sez. II, sentenza 30.04.2010, n. 1660; T.A.R. Veneto, sez. II, sentenza 24.02.2010, n. 528) si ritiene fondatamente che dall'atto di convocazione del Consiglio Comunale del 23.12.2013 e dalla assunzione della deliberazione C. C. n. 66 del 28.12.2013 derivi una lesione delle prerogative dei consiglieri **MOLTENI MASSIMO** (anche in qualità di Capogruppo consiliare) e **MARCHINI FRANCESCO** che interferisce sul corretto esercizio del loro mandato, nonché una compressione del diritto di espressione della minoranza militando gli stessi nelle file del gruppo Sinistra Ecologia Libertà, Città che sale, Federazione della Sinistra.

Sul punto è ritornato di recente il Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 2213 del 19 aprile 2013, ha stabilito la legittimazione ad agire in giudizio dei consiglieri comunali, qualora per effetto di

illegittimità procedurali non sia stato loro consentito un consapevole esercizio del voto, con il risultato di impedire un dibattito effettivo e l'attivazione degli strumenti di sollecitazione del dissenso all'interno dell'organo consiliare. In particolare, si legge nella pronuncia che: *"in base all'art. 42 t.u.e.l. il consiglio è l'organo di indirizzo politico-amministrativo, competente in ordine agli atti fondamentali per l'ente. Ad esso sono attribuite tutte le decisioni che ineriscono la definizione della politica generale e la realizzazione dei fini istituzionali del governo comunale. I singoli componenti, investiti di legittimazione popolare, "hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio", nonché di ottenere dai competenti uffici dell'amministrazione "tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato" (art. 43, commi 1 e 2). L'ampia formulazione delle norme in esame si pone in stretta derivazione del principio di partecipazione democratica alle istituzioni rappresentative della sovranità popolare, a partire dal livello di governo più vicino ai cittadini, sostanziandosi nell'esigenza della collettività rappresentata, da cui tale sovranità promana, di venire a conoscenza di tutte le notizie utili sull'attività amministrativa dell'ente esponenziale, grazie alla pubblicità assicurata del dibattito consiliare. In stretta correlazione si colloca la composizione collegiale dell'organo, preordinata allo svolgimento di un dibattito sulle questioni poste all'ordine del giorno, la quale è inoltre quella idonea ad assicurare la necessaria ponderazione e confronto in ordine alle scelte fondamentali da adottare, oltre che di verifica democratica circa la posizione assunta dai gruppi politici e dai singoli componenti in relazione ed esse".*

Infine, si intende evidenziare come la mancata menzione nella

convocazione notificata agli odierni ricorrenti circa il luogo deputato allo svolgimento dell'adunanza del Consiglio Comunale del 28.12.2013 costituisce un ulteriore elemento di illegittimità, contravvenendo a quanto prescritto dalla giurisprudenza amministrativa e dagli artt. 31 e 35 del Regolamento del Consiglio Comunale di San Giuliano Milanese, come tale lesivo della sfera giuridica dei ricorrenti e idoneo a porli in condizione di non potere svolgere regolarmente il loro ufficio.

L'assenza dei ricorrenti al Consiglio Comunale del 28.12.2013 non ha, peraltro, impedito agli stessi di manifestare in tutte le sedi opportune la ferma opposizione e contrarietà nei confronti dei provvedimenti oggi impugnati, entrambi assunti in assenza del necessario dibattito con i gruppi politici e con i singoli componenti del Consiglio Comunale e pertanto ritenuti contrari alla legge, allo Statuto, al Regolamento del Consiglio medesimo e alla costante prassi normativa.

I provvedimenti quivi impugnati sono da ritenersi illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) Violazione dell'art. 39 del T.U.E.L. Violazione dell'art. 14 dello Statuto. Violazione degli artt. 20 e 36 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. In ordine alla mancanza di informazione preventiva ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte a esame del Consiglio. Eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta.

Il procedimento amministrativo che ha portato all'adozione della delibera n. 66 del 28.12.2013, oggi impugnata, presenta evidenti profili di illegittimità rispetto all'obbligo di assicurare un'adeguata e preventiva

informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri comunali sulle questioni sottoposte alla loro valutazione. L'obbligo in parola riguarda: da un lato la necessità di mettere a disposizione dei consiglieri in tempo utile tutti i documenti necessari per avere piena cognizione del contenuto delle deliberazioni portate all'attenzione dell'organo, al fine di espletare correttamente il proprio mandato; dall'altro, tale tutela è posta dall'ordinamento a garanzia del consigliere comunale in relazione al rispetto delle modalità di funzionamento del Consiglio medesimo.

Il procedimento sopra descritto che ha portato all'adozione della delibera oggi impugnata, al contrario, evidenzia come l'Amministrazione comunale sia venuta meno al rispetto del principio della trasparenza nell'azione amministrativa, principio fondamentale dell'esercizio della funzione amministrativa e manifestazione del principio di imparzialità e buon andamento contenuto nell'articolo 97 della Costituzione.

Anzitutto, la mancata convocazione della conferenza dei Capigruppo ha impedito la prima essenziale comunicazione ai singoli Capigruppo e, per loro tramite, ai gruppi consiliari rappresentati circa il contenuto e le modalità di discussione delle deliberazioni portate all'attenzione del Collegio nella seduta consiliare del 28.12.2013.

Inoltre, il mancato deposito presso gli uffici competenti di tutta la documentazione utile al dibattito consiliare nei termini e nelle modalità previste dal Regolamento e dagli usi ha compromesso il diritto dei singoli consiglieri di avere piena cognizione degli argomenti all'ordine del giorno, comprimendo indebitamente la loro prerogativa (ed in particolare, di quelli di minoranza) a elaborare modifiche, correzioni e integrazioni alla proposta di deliberazione. Le garanzie previste dalle norme riportate in rubrica, infatti, hanno come obiettivo quello di

garantire il rispetto del principio democratico all'interno dell'organo consiliare, permettendo la partecipazione di tutte le forze politiche ivi rappresentate alla formazione della volontà collegiale. Questo principio si manifesta anche attraverso la possibilità di presentare emendamenti e ordini del giorno collegati agli specifici argomenti in trattazione. Si rammenta, a tale proposito, che l'ordine del giorno è uno strumento di indirizzo che si pone come direttiva alla Giunta per la successiva e conseguente azione amministrativa. La elaborazione di proposte da parte dei singoli consiglieri comunali, tuttavia, richiede che agli stessi vengano forniti tempo e informazioni sufficienti. Secondo costante giurisprudenza amministrativa, il rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla legge e dai Regolamenti consiliari è necessario al fine di garantire un'effettività sostanziale dello *ius ad officium* dei consiglieri comunali i quali si trovano a espletare il proprio mandato elettivo in proprio, ma soprattutto nell'interesse e in rappresentanza della comunità cittadina, contribuendo a migliorare l'azione amministrativa con l'obiettivo di soddisfare e tutelare gli interessi pubblici.

Ebbene, nel caso sottoposto al vaglio del Collegio, l'assenza di adeguate e tempestive informazioni in favore dei consiglieri comunali riguardo l'argomento inserito all'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 28.12.2013 ("Servizio integrato di igiene urbana - Ricognizione della situazione attuale. Indirizzi") e la mancanza dei documenti allegati, necessari per la partecipazione attiva alla discussione, configurano una lesione delle prerogative poste in capo ai consiglieri in quanto ostacolo concreto alla possibilità di influire sul contenuto dispositivo degli atti assunti in sede di Consiglio.

Per di più, dal verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del

28.12.2013 si evince che gli uffici comunali avevano già a quella data, in assenza di un indirizzo del Consiglio in tal senso, predisposto alcuni documenti relativi alla futura procedura concorsuale per la messa a gara del servizio di igiene urbana. Documenti la cui esistenza getta ombre sulla correttezza del percorso amministrativo intrapreso dal Comune di San Giuliano Milanese e la cui mancata allegazione sarebbe di per sé sufficiente a viziare la correttezza del procedimento. Si aggiunga a questo l'assoluto silenzio serbato riguardo l'esistenza di ulteriori atti, mai inoltrati ai singoli consiglieri comunali, con i quali l'amministrazione aveva già dato avvio alle procedure preliminari per la messa a gara del servizio di igiene urbana. Nello specifico, nell'ordinanza sindacale 20.12.2013 (Ordinanza contingibile e urgente relativa al servizio di igiene urbana ed alle piattaforme ecologiche) si legge che: *«nella seduta n. 8 del 21/02/2013 è stata trasmessa dal Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio alla Giunta informativa in merito alla predisponenda gara per il servizio integrato di igiene urbana»; «il Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio ha proceduto nella preparazione della documentazione necessaria alla messa a gara del servizio integrato di igiene urbana (omissis)».* Inoltre, come già riportato in premessa, si evidenzia come con tale ordinanza il Sindaco abbia ordinato *«al Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio di procedere con il completamento della documentazione per la messa in gara del servizio integrato di igiene urbana (omissis)».*

È assolutamente sconcertante la mancata informativa ai consiglieri comunali della esistenza di tale documentazione unitamente alla delibera in oggetto, considerato anche il fatto che l'adozione della deliberazione di indirizzo oggi impugnata doveva essere preliminare e precedere ogni altra eventuale decisione circa il destino del servizio di igiene urbana. In

ultimo, si osservi l'ulteriore carenza informativa relativamente alla determinazione n. 319/2013 del 27.05.2013 a firma del Dirigente del settore tecnico e sviluppo del territorio, arch. Mauro Mericco, attraverso la quale si procedeva ad affidare alla società Bosetti Gatti & Partners s.r.l. il servizio di supporto alle attività del responsabile del procedimento finalizzato alla scelta del contraente al quale aggiudicare il servizio di igiene urbana con durata pluriennale.

Orbene, in spregio alle regole di funzionamento dell'organo consiliare, nessuno tra questa moltitudine di documenti è stato allegato alla convocazione del 23.12.2013 firmata dal Presidente del Consiglio, né è stato depositato in data successiva presso gli uffici. Ci si chiede, allora, in che modo i consiglieri avrebbero potuto adempiere alla propria funzione di impulso e di controllo politico - amministrativo in merito a una materia di esclusiva competenza dell'organo di cui sono rappresentanti. L'assenza di un quadro documentale e fattuale completo, comprensivo degli impegni politici e di spesa già assunti, anche se in maniera illegittima, da parte della giunta e del Sindaco e, su mandato di questi, dagli uffici comunali sembra una condizione di per sé sufficiente per decretare l'annullamento della deliberazione C.C. n. 66 del 28.12.2013 e di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.

Un procedimento di formazione della volontà consiliare ridotto, come quello per cui è causa, non può che riverberarsi sulla qualità del provvedimento assunto e conseguentemente inficiare l'efficienza e il funzionamento dell'organo comunale. La presenza di vizi e irregolarità procedurali e sostanziali nel procedimento di approvazione della delibera C.C. n. 66 del 28.12.2013, pertanto, appare idonea a tradire un effettivo *vulnus* sostanziale del provvedimento. Il contenuto della

delibera oggi impugnata, infatti, non ha natura vincolata: questa tipologia di atti concerne indirizzi politici e amministrativi di rilievo generale ed è inserita dall'art. 42, comma 2, lett. e) del T.U.E.L. tra gli atti fondamentali di esclusiva competenza del Consiglio, il cui contenuto soggiace alla piena discrezionalità dell'organo. Pertanto, le determinazioni assunte nel testo approvato avrebbero potuto essere diverse da quelle effettivamente adottate grazie anche al contributo degli odierni ricorrenti, signori **MOLTENI MASSIMO** e **MARCHINI FRANCESCO**, nonché delle altre componenti della minoranza consiliare assenti nel Consiglio del 28.12.2013. Una corretta partecipazione di questi ultimi, tuttavia, avrebbe potuto avere luogo solo qualora, nel rispetto delle regole democratiche per il funzionamento del Consiglio Comunale e della pluralità delle rappresentanze che ivi siedono, tutti i consiglieri avessero ricevuto adeguata e preventiva informazione nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale.

2) Violazione dell'art. 16 dello Statuto. Violazione degli artt. 20, 23 e 33 del Regolamento del Consiglio Comunale in relazione alla mancata convocazione della Conferenza dei Capigruppo. Eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta.

Con il presente motivo di illegittimità si evidenzia come la convocazione del Consiglio Comunale di San Giuliano Milanese del 23.12.2013 e la delibera C. C. n. 66 del 28.12.2013, siano state assunte in palese e macroscopica violazione delle prescrizioni contenute nell'art. 16 dello Statuto comunale, nonché del combinato disposto degli artt. 20, 23 e 33 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Risulta, infatti, *icto oculi* dalla lettura dell'art. 16 c. 3 della carta fondamentale

dell'ente che *«la Conferenza dei Capigruppo interviene per concordare la programmazione dei lavori del Consiglio Comunale, l'esame preventivo dell'ordine del giorno e l'agenda dei lavori delle singole riunioni del Consiglio Comunale»* ogni qualvolta una proposta di deliberazione sia di competenza dell'organo consiliare.

La convocazione del 23.12.2013, tuttavia, è stata notificata ai consiglieri comunali in assenza della previa comunicazione e riunione della Conferenza dei Capigruppo, il cui intervento necessario nella procedura di convocazione del Consiglio Comunale è attestato anche dall'art. 23 del Regolamento consiliare. In particolare, il comma 6 di questo afferma che la Conferenza dei Capigruppo *«esprime pareri sull'ordine del giorno, sui tempi di discussione delle adunanze (omissis); esamina gli ordini del giorno, le mozioni e le risoluzioni prima della discussione in aula al fine di ricercare un accordo su un testo condiviso»*. Oltre a ciò, il Regolamento affida a questo ristretto consesso la funzione generale di proporre quanto risulti utile per il proficuo svolgimento dell'attività del Consiglio.

Le prerogative così conferite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento (nonché dagli usi) alla Conferenza dei Capigruppo hanno subito una profonda lesione in ragione della mancata convocazione della stessa e dell'impossibilità per i singoli consiglieri Capigruppo di esprimere il loro parere preventivo: sia riguardo il contenuto della delibera oggi impugnata, sia circa l'opportunità di convocare un Consiglio Comunale con procedura d'urgenza per discuterla e approvarla.

Se, infatti, è compito del Presidente del Consiglio Comunale stabilire, rettificare o integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, tale potere non può essere esercitato in assenza della consultazione della Conferenza dei Capigruppo la quale, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto e

degli artt. 23 e 33 del Regolamento consiliare, ha diritto di pronunciarsi e di esprimere il proprio parere sull'esame preventivo dell'ordine del giorno e sull'agenda dei lavori delle singole riunioni del Consiglio Comunale.

Le determinazioni e i pareri resi in sede di Conferenza dei Capigruppo, pertanto, seppur non dotati di efficacia strettamente vincolante sono necessari per determinare la regolarità del procedimento. Questo assunto, oltre a essere avvalorato dalla costante giurisprudenza amministrativa è altresì comprovato dal testo delle norme richiamate in rubrica. La loro lettura, infatti, evidenzia la natura perentoria dell'obbligo di convocare la Conferenza dei Capigruppo, il cui apporto è necessario, da un lato, alla formazione dell'ordine del giorno da sottoporre al Consiglio Comunale e, dall'altro, per stabilire tempi e modalità condivise di convocazione delle adunanze. La Conferenza dei Capigruppo, infatti, costituisce a tutti gli effetti una Commissione consiliare permanente e, come tale, la sua convocazione è obbligatoria ai fini del regolare svolgimento dell'attività politico amministrativa dell'organo consiliare.

Deve contestarsi, quindi, la posizione contraria secondo la quale sarebbe una mera facoltà, e non un obbligo, per il Presidente del Consiglio Comunale la consultazione di detta Conferenza in occasione della convocazione delle sedute consiliari. Diversamente, infatti, la discrezionalità lasciata alla presidenza del Consiglio sulla sua eventuale consultazione rischierebbe di svuotare l'organo delle proprie funzioni.

Infine, qualora parte resistente avanzasse a sostegno della mancata convocazione della Conferenza il motivo dell'urgenza, a giudizio di questa difesa siffatta circostanza non sarebbe sufficiente a sanare la grave irregolarità che inficia l'intero procedimento amministrativo di

approvazione della delibera oggi impugnata. Al contrario, proprio tra le prerogative assegnate alla Conferenza dei Capigruppo, il Regolamento del Consiglio Comunale prevede il compito di esaminare e di esprimere pareri sull'urgenza delle deliberazioni da discutere in sede di Consiglio, facendo obbligo all'Ufficio di Presidenza di comunicare per tempo le proprie determinazioni. Ciò detto, quindi, la mancata comunicazione alla Conferenza dei Capigruppo circa la convocazione d'urgenza del Consiglio del 28.12.2013 costituisce un ulteriore motivo di aggravio delle illegittimità contestate.

In conclusione, preme evidenziare come l'operato del Comune di San Giuliano Milanese non solo risulta in palese violazione delle norme indicate in rubrica ma contribuisce a creare un pericoloso "precedente" che consente alla maggioranza consiliare, con riferimento a specifici argomenti, di comprimere indebitamente e a proprio piacimento le prerogative e i diritti dei singoli consiglieri Capigruppo (in special modo quelli di opposizione, tra i quali il signor **MOLTENI MASSIMO**), con scelte unilaterali lesive delle regole democratiche che garantiscono il corretto funzionamento dell'organo consiliare.

3) Violazione dell'art. 32 del Regolamento per la mancanza dei motivi dell'urgenza. Violazione di legge per l'assenza di motivazione del provvedimento amministrativo. Eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta, illogicità e violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza.

Il presente motivo di gravame vuole evidenziare la violazione dell'art. 32 del Regolamento del Consiglio Comunale di San Giuliano Milanese e, più in generale, l'inosservanza del principio generale dell'ordinamento amministrativo che obbliga l'amministrazione pubblica a motivare i

propri provvedimenti.

La convocazione d'urgenza del Consiglio Comunale, infatti, deve considerarsi come un istituto di natura derogatoria; esso permette di modificare le precise prescrizioni temporali previste per la notifica ai consiglieri comunali del decreto di convocazione, comprimendo i diritti posti a tutela dello svolgimento del loro ufficio, unicamente in presenza di rilevanti e indilazionabili motivi. Motivi che devono essere chiaramente espressi contestualmente all'inoltro ai singoli consiglieri dell'invito a partecipare alla seduta.

La convocazione d'urgenza del Consiglio Comunale effettuata in data 23.12.2013 e oggi oggetto di contestazione non presenta, invece, alcun cenno ai motivi urgenti e indilazionabili che ai sensi dell'art. 32 c. 3 del Regolamento consiliare devono giustificare una tale compressione. In quel provvedimento, infatti, il Presidente del Consiglio Comunale ha limitato la propria comunicazione alla mera informativa sull'ordine del giorno da trattare nella seduta del 28.12.2013, in palese violazione delle regole per il funzionamento democratico di quell'istituzione.

Pertanto, l'irregolarità che caratterizza il provvedimento presidenziale impugnato e la sua conseguente annullabilità *ex lege* appaiono evidenti in quanto il vizio della motivazione comporta una compressione evidente della possibilità, *rectius* del vero e proprio diritto, degli esponenti di esercitare in maniera informata il proprio incarico elettivo. Secondo quello che è un principio cardine dell'agire amministrativo, la mancanza della motivazione comporta la nullità strutturale dell'atto per difetto di un elemento essenziale del provvedimento. Per tale ragione, quindi, l'assenza della parte motiva del provvedimento impugnato è sufficiente *a fortiori* a provocare la definitiva caducazione giudiziale dell'atto. (in tal

senso, T.A.R. Lazio – sez. I, 3 maggio 2012, n. 3943).

Qualora ciò non fosse ritenuto sufficiente dall'Ill.mo Collegio oggi adito al fine di dichiarare nullo l'atto di convocazione opposto, ci si permette qui di ricordare brevemente i fatti già esposti in premessa, dal cui esame si evince la sua irregolarità non solo formale ma anche sostanziale, per il mancato rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Ci si interroga, infatti, su come l'Amministrazione Comunale possa considerare urgente un provvedimento come quello assunto con delibera del 28.12.2013 sugli indirizzi generali per l'affidamento del servizio di igiene urbana del Comune di San Giuliano Milanese, dal momento che per oltre due anni tale affidamento è stato rinnovato dal Sindaco con ordinanze contingibili e urgenti, l'ultima delle quali datata 20.12.2013 proprio pochi giorni prima l'avvio del procedimento in contestazione.

Le evidenze documentali, quindi, mostrano come l'urgenza di procedere con l'approvazione della delibera oggi impugnata sarebbe sopravvenuta nei 3 (tre) giorni successivi alla data dell'ultima ordinanza sindacale citata, essendo la convocazione presidenziale datata 23.12.2013.

La circostanza appare censurabile. Non è comprensibile, infatti, la logica secondo la quale l'Amministrazione Comunale abbia deciso in data 20.12.2013 di prorogare l'affidamento del servizio di igiene urbana fino al 30.04.2014 e pochi giorni dopo abbia ritenuto necessario convocare d'urgenza il Consiglio Comunale per ottenere nuovi indirizzi politici relativi proprio all'organizzazione del medesimo servizio pubblico.

Detto ciò, sembra opportuno in questa sede richiamare brevemente il contenuto dell'ordinanza sindacale del 20.12.2013. In questa si legge che:

-«il Sindaco, con ordinanza n. 254 del 03/06/2013, qui integralmente richiamata, ha ordinato (omissis) hai Settori comunali competenti di procedere con la messa a

gara del servizio»; -«nella seduta n. 8 del 21/02/2013 è stata trasmessa dal Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio alla Giunta informativa in merito alla predisponenda gara per il servizio integrato di igiene urbana»; - «è stata predisposta dal Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio la relazione a titolo “Sintesi delle prime indicazioni necessarie al coordinamento tra il Regolamento Comunale per la Gestione dei rifiuti Urbani e per l'Igiene Ambientale ed i documenti per la messa a gara del servizio” »; «il Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio ha proceduto nella preparazione della documentazione necessaria alla messa a gara del servizio integrato di igiene urbana sulla base del vigente “Regolamento Comunale per la Gestione dei rifiuti Urbani e per l'Igiene Ambientale”».

È di tutta evidenza, per quanto riportato, che il Comune di San Giuliano Milanese aveva già intrapreso, ben prima del parere espresso dal Consiglio Comunale in data 28.12.2013, il percorso di indizione di gara pubblica per l'affidamento del servizio di igiene urbana, adottando alcuni atti preliminari e preparatori in assenza del necessario pronunciamento del Consiglio Comunale sul punto. Quest'ultimo, infatti, in ossequio all'art. 42 del T.U.E.L. è l'unico organo dell'Ente competente a decidere sulla organizzazione e la concessione di pubblici servizi, quale quello di igiene urbana oggetto della delibera impugnata.

Alla luce di ciò, quindi, la convocazione d'urgenza del 23.12.2013 sembrerebbe avere come unico scopo quello di sanare *a fortiori* un procedimento amministrativo di affidamento del servizio di igiene, attraverso gara pubblica con ricorso al mercato, già iniziato da parte dell'amministrazione in assenza della necessaria deliberazione di indirizzo ad opera del Consiglio Comunale.

Questo è inaccettabile!

I motivi dell'urgenza, infatti, devono essere comunicati, concordati e votati dalla Conferenza dei Capigruppo e, successivamente, sottoposti all'esame del Consiglio Comunale per la votazione e l'eventuale sindacato sulla rilevanza degli stessi. Prescrive, infatti, sul punto l'art. 32 c. 5 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale che «*i motivi dell'urgenza (omissis), possono essere sindacati dal Consiglio Comunale, il quale può stabilire, con i 2/3 (due/terzi) dei presenti, con votazione senza discussione, che la trattazione sia rinviata a successiva adunanza*». Diritto divenuto impossibile da esercitare per gli odierni ricorrenti e per tutti i consiglieri comunali (anche di maggioranza), stante la completa assenza di motivazione che ha caratterizzato il provvedimento.

In presenza della reale motivazione riguardo l'urgenza di convocare il Consiglio Comunale per il 28.12.2013, infatti, i suoi membri avrebbero potuto esprimersi in maniera contraria rispetto alla sussistenza dei motivi d'urgenza per l'approvazione della delibera oggi impugnata, disponendo il rinvio della discussione per permettere una trattazione più approfondita su un tema così importante per la cittadinanza intera, e potendo altresì maggiormente influenzare le risultanze procedimentali alterandone il contenuto in maniera sostanziale.

In conclusione, vi è da dire che la lesione così prodotta ai diritti e agli interessi legati alle funzioni proprie del Consiglio non comporta solo una menomazione delle prerogative dei singoli consiglieri che ne fanno parte, ma anche un pregiudizio per gli interessi e le istanze provenienti dalla cittadinanza che ogni consigliere rappresenta.

4) Violazione degli artt. 31 e 35 del Regolamento del Consiglio Comunale in ordine alla mancata comunicazione circa la sede della adunanza del Consiglio. Eccesso di potere per ingiustizia grave e

manifesta.

Oltre a quanto evidenziato sopra, si segnala all'Ill.mo Collegio oggi adito un ulteriore profilo di illegittimità dell'azione amministrativa, motivo dell'odierno ricorso. Il provvedimento prot. n. 50973 del 23.12.2013 oggi impugnato, infatti, manca di qualsivoglia riferimento circa il luogo deputato alla riunione del Consiglio Comunale, in manifesta violazione delle disposizioni che regolano la convocazione e l'ordine delle adunanze. Gli articoli 31 e 35 del Regolamento consiliare citati in rubrica, invero, richiedono espressamente che tale luogo sia sempre riportato all'interno del provvedimento di convocazione, questo ai fini della validità dello stesso e a garanzia della effettiva partecipazione dei consiglieri comunali alle decisioni del consesso di cui sono membri. In particolare, l'art. 35 c. 3 del Regolamento afferma in maniera perentoria che «la sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione».

Orbene, questa norma è stata violata in maniera palese. E dal momento che, nell'autonomia regolamentare che contraddistingue l'ordinamento degli Enti locali, il Comune di San Giuliano Milanese ha certamente attribuito all'informativa circa la sede dell'adunanza un rilievo tutt'altro che marginale, la sua completa assenza dall'atto di convocazione del Consiglio Comunale del 23.12.2013 produce un effetto radicale sulla validità stessa del provvedimento.

Giurisprudenza consolidata ha affermato che siffatta violazione dei diritti di informazione dei singoli consiglieri non produce il radicale effetto dell'invalidità della seduta e degli atti ivi assunti dal Consiglio solo qualora venga sanata dalla presentazione dei consiglieri all'adunanza irregolarmente convocata. Questo, tuttavia, non è il caso sottoposto oggi

al vaglio del Collegio. Il Consiglio Comunale del 28.12.2013, infatti, ha visto la partecipazione dei soli consiglieri di maggioranza, stante l'impossibilità per le opposizioni, e in particolare per gli odierni ricorrenti **MOLTENI MASSIMO** e **MARCHINI FRANCESCO**, di partecipare alla seduta.

La lesione così causata al loro *ius ad officium*, derivante dall'impossibilità di partecipare alla seduta consiliare oggetto dell'odierno procedimento giurisdizionale, appare a giudizio di chi scrive una violazione sufficiente a invalidare il provvedimento di convocazione del Consiglio Comunale del 23.12.2013, nonché tutti gli atti adottati a nome del collegio nella seduta del 28.12.2013 e specialmente la delibera n. 66 del 28.12.2013.

SULLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE

Circa il *fumus boni iuris*, la presente difesa rinvia a quanto fino a tale momento argomentato, dedotto e rilevato, e in particolar modo la sussistenza dei gravi vizi rilevati con potenziale grave violazione dei diritti garantiti dalla Costituzione, dalla Legge e dagli atti normativi vigenti del Comune di San Giuliano Milanese in favore dei ricorrenti quali titolari di un importante mandato rappresentativo.

Per quanto riguarda il *periculum in mora*, si segnala che il ritardo nella sospensione comporterebbe un rilevante danno in capo ai ricorrenti nonché alla cittadinanza del Comune di San Giuliano Milanese di cui i signori **MOLTENI MASSIMO** e **MARCHINI FRANCESCO** sono rappresentanti. La conclusione della procedura di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, oggi in fase terminale, fondando la propria legittimità sugli atti quivi impugnati e ritenuti illegittimi, causerebbe una definitiva e irreparabile lesione delle prerogative fatte valere dai ricorrenti. Inoltre, nelle more della

decisione di merito, il definitivo affidamento dell'appalto pubblico per il servizio di igiene urbana sarebbe assegnato sulla base di atti e provvedimenti potenzialmente annullabili dall'Ill.mo Collegio oggi adito. Una pronuncia di annullamento degli atti impugnati, infatti, caducherebbe *ab origine* l'intera procedura di aggiudicazione, con evidenti conseguenze di natura contenziosa e finanziaria in danno del Comune e della cittadinanza di San Giuliano Milanese, nel cui interesse gli odierni ricorrenti svolgono il proprio incarico elettivo.

Per tutte queste argomentazioni si auspica quindi che l'Ill.mo Tribunale Amministrativo per la Lombardia Sede di Milano, in accoglimento dei vizi sopra dedotti e previa concessione delle richieste misure cautelari, voglia annullare il provvedimento impugnato.

Per tutte le sovraesposte ragioni, il signor **MOLTENI MASSIMO**, nella sua qualità di Consigliere Comunale del Comune di San Giuliano Milanese e di Capogruppo del gruppo consiliare Sinistra Ecologia Libertà, Città che sale, Federazione della Sinistra e il signor **MARCHINI FRANCESCO**, nella sua qualità di Consigliere Comunale del Comune di San Giuliano Milanese, *ut supra rappresentati e difesi*

CHIEDONO

**ISTANZA AI SENSI DELL'ART. 55 C.P.A. PER L'ADOZIONE
DI MISURE CAUTELARI PROVVISORIE COLLEGIALI**

In relazione alla proposta domanda cautelare, sussiste una situazione di potenziale pregiudizio grave e irreparabile in quanto a seguito dei provvedimenti oggetto di impugnazione il Comune di San Giuliano Milanese ha pubblicato sull'Albo Pretorio on-line in data 06.02.2014 un "Bando di gara mediante procedura aperta" per l'assegnazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per un valore stimato totale pari ad *euro 37.456.460,80=* oltre iva. All'interno del sopra citato

documento sono previsti i seguenti termini per la presentazione e la valutazione delle offerte da parte degli operatori interessati:

- a) Venerdì 14.03.2014 ore 12.00, termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti da parte degli operatori interessati;
- b) Giovedì 20.03.2013 ore 12.00, termine ultimo per il ricevimento delle offerte per la partecipazione al bando di gara;
- c) Venerdì 21.03.2013 ore 10.00, apertura delle offerte pervenute.

Tale calendarizzazione a breve termine comporta la necessità per i ricorrenti di ottenere un provvedimento interinale di sospensione in udienza di Camera di Consiglio entro i termini stabiliti dalla legge, non essendo *ictu oculi* possibile attendere fino alla decisione sul merito delle domande avanzate.

Tutto ciò premesso, si chiede che

L'ILL.MO COLLEGIO

DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE ADITO

Voglia:

In via cautelare con adozione di misure cautelari collegiali:

dato il grave pregiudizio dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 55 del Codice del processo Amministrativo sospendere *inaudita altera parte* l'atto di convocazione del Consiglio Comunale di San Giuliano Milanese, protocollo n. 50973 del 23.12.2013 e sospendere *inaudita altera parte* l'esecuzione della delibera del Consiglio Comunale di San Giuliano Milanese C.C. n. 66 del 28.12.2013, pubblicata sull'Albo Pretorio *on-line* del Comune di San Giuliano Milanese in data 31.12.2013 in merito agli indirizzi per l'affidamento del servizio integrato di igiene urbana e/o applicare ogni altra misura che appaia, secondo le circostanze, più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.

IN OGNI CASO CHIEDE

In via principale e nel merito:

- annullare il provvedimento di convocazione del Consiglio Comunale di San Giuliano Milanese, protocollo n. 50973 del 23 dicembre 2013 notificato in data 24 dicembre 2013, a cura del Presidente del Consiglio Comunale di San Giuliano Milanese, sig. Giocondo Berti, e ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso al provvedimento impugnato, anche se non noto al ricorrente in quanto nullo, illegittimo e viziato da violazione di legge ed eccesso di potere, per tutti i motivi riportati in premessa;

- annullare la Delibera del Consiglio Comunale di San Giuliano Milanese assunta in data 28 dicembre 2013, C.C. n. 66 e pubblicata sull'Albo Pretorio *on-line* del Comune di San Giuliano Milanese in data 31 dicembre 2013, delibera avente ad oggetto "Servizio integrato di igiene urbana, ricognizione della situazione attuale. Indirizzi", e ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso al provvedimento impugnato, anche se non noto al ricorrente in quanto nullo, illegittimo e viziato da violazione di legge ed eccesso di potere, per tutti i motivi riportati in premessa.

In ogni caso:

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento.
Con espressa riserva di ulteriormente dedurre e produrre con riferimento al merito del ricorso, nonché di produrre motivi aggiunti e con vittoria di spese competenze ed onorari di causa e rimborso forfetario *ex lege*.

Salvis iuribus.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Copia convocazione del Consiglio Comunale di San Giuliano Milanese, prot. n. 50973 del 23.12.2013;
- 2) Copia Delibera del Consiglio Comunale di San Giuliano Milanese

del 28.12.2013, C. C. n. 66 pubblicata sull'Albo Pretorio *on-line* del Comune di San Giuliano Milanese in data 31.12.2013;

- 3) Copia Ordinanza n. 384 del 20.12.2013, prot. n. 50824 "Ordinanza contingibile ed urgente relativa al servizio di igiene urbana ed alle piattaforme ecologiche;
- 4) Copia del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di San Giuliano Milanese;
- 5) Copia dello Statuto del Comune di San Giuliano Milanese;
- 6) Copia delibera del Consiglio Comunale di San Giuliano Milanese C.C. n. 54 del 20.12.2011 "Servizio igiene ambientale Genia Spa - Protocollo d'intesa con Cem Ambiente Spa - Approvazione";
- 7) Copia Bando di gara mediante procedura aperta per l'affidamento del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel Comune di San Giuliano Milanese, pubblicato sull'Albo Pretorio *on-line* in data 06.02.2014;
- 8) Copia Atto del Commissario prefettizio n. 199 del 21.12.2010;
- 9) Copia Determinazione n. 319/2013 del 27.05.2013.

Con osservanza

Milano, 12.02.2014

Avvocato Alberto Amariti

Sig. Molteni Massimo

Sig. Marchini Francesco

Ai sensi dell'art. 13 comma 6 bis del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e successive modifiche si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e pertanto il contributo unificato quale ricorso ordinario ammonta a *euro 650,00=*.